



LICEO CLASSICO STATALE "F. CAPECE"



Indirizzi: Classico, Scientifico Ordinario, Scientifico Sportivo,
Linguistico EsaBac, Linguistico Internazionale Spagnolo

Piazza A. Moro, 29 - 73024 Maglie (Le)
Tel. 0836/484301

Web: www.liceocapece.edu.it - Email: lepc01000g@istruzione.it
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it

VADEMECUM PER LE AZIENDE - TIROCINI FORMATIVI

Leggere e compilare i seguenti allegati:

- **"Convenzione per la realizzazione di tirocini"**
- **"PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE"**
- **"Legge Regionale n.23 del 5 agosto del 2013"** (solo presa visione)

e inviare al seguente indirizzo mail: lepc01000g@istruzione.it

La "Convenzione per la realizzazione di tirocini" e il "PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE" verranno successivamente controllati, completati e firmati dal Dirigente Scolastico (SOGGETTO PROMOTORE).

Infine i due documenti dovranno essere timbrati e firmati dal rappresentante legale dell'azienda (SOGGETTO OSPITANTE).

Come da legge regionale che troverete in allegato, il soggetto ospitante, dovrà presentare a scuola

- copia della **"DENUNCIA VARIAZIONE DITTA"**;
- copia del **"prospetto assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso terzi"** SPECIFICA PER I TIROCINANTI, riconducibile al progetto formativo e quindi all'alunno (art.4 comma 3 LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013. n.23);
- COMUNICAZIONE Inail: **UNILAV.**
- I SEGUENTI DATI che sono richiesti nel **"PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE"**:
 - **POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI SUL LAVORO INAIL POSIZIONE N.**
 - **RESPONSABILITÀ CIVILE POSIZIONE N.**
 - **COMPAGNIA ASSICURATRICE:**

Si fa presente inoltre che in ossequio alla "Legge Regionale n.23 del 5 agosto del 2013" :

- per il tirocinante non può comportare un impegno superiore alle **trenta ore settimanali**, collocate nella **fascia diurna** (dalle ore 08:00 / max. alle ore 22:00);
- Per l'attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all'importo mensile di **euro 450**, al lordo delle ritenute di legge.

- I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono ospitare tirocini all'interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati:
 - a. **N°1 TIROCINANTE** nelle unità produttive **FINO A 5 DIPENDENTI a tempo indeterminato**;
 - b. **NON PIÙ DI N°2 TIROCINANTI** nelle unità produttive con un **numero di dipendenti a tempo indeterminato COMPRESO TRA 6 E 20**;
 - c. UN NUMERO DI TIROCINANTI CHE NON RAPPRESENTI PIÙ DEL 10% DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO NELLE UNITÀ PRODUTTIVE CHE CONTINO PIÙ DI VENTI DIPENDENTI DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA. È CONSENTITO L'ARROTONDAMENTO ALL'UNITÀ SUPERIORE.

Sono esclusi dal computo dei limiti numerici di cui al comma 5 i tirocinanti che versino in una **condizione di disabilità** ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 68/1999 e quelli che si trovino in una condizione di svantaggio ai sensi della legge 381/1991, nonché gli immigrati, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.

Nel caso in cui il soggetto ospitante sia **un'impresa stagionale che opera nel settore del turismo**, ai fini della verifica del rispetto dei limiti numerici di cui al comma 5, **si tiene conto, unitamente numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche dei lavoratori a tempo determinato** il cui rapporto di lavoro abbia una durata superiore a quella prevista per il tirocinio da attivare. La sussistenza del requisito della stagionalità in capo al soggetto ospitante è accertata sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 5.